

Settore suinicolo

Trichinella e stabulazione controllata, aggiornate le linee guida

L'evoluzione della normativa europea ha portato recentemente a un aggiornamento delle linee guida per il settore suinicolo veneto. Con la pubblicazione della [nota n. 256657 del 6 maggio 2026](#), la regione Veneto informa che, a seguito dell'entrata in vigore del [Regolamento di esecuzione \(UE\) 2015/1375](#) (che sostituisce il precedente n. 2005/2075), la DGR n. 2560/2008 è da considerarsi formalmente superata. Tuttavia, poiché i requisiti tecnici sono rimasti invariati, per le verifiche di conformità e il rilascio della qualifica di "allevamento accreditato" è ancora possibile utilizzare la check-list regionale ([UPSAIA - Allegato H - Sopralluogo 29.08.2008.rtf](#)) o modelli equivalenti conformi alla normativa unionale ([Allegato IV del Reg. UE 2015/1375](#)).

Requisiti Tecnici per la Conformità

Per ottenere o mantenere la qualifica di stabulazione controllata, gli allevamenti devono soddisfare i seguenti criteri strutturali e gestionali:

- **Protezione degli Ambienti:** I locali di stabulazione, inclusi eventuali parchetti esterni e finestre, devono essere dotati di reti anti-passero per impedire l'accesso a uccelli carnivori.
- **Gestione dei Mangimi:** Le materie prime e i mangimi devono essere conservati in silos chiusi o contenitori inaccessibili ai roditori. Lo stoccaggio in trincea all'aperto non è ammesso, a meno che il prodotto non subisca un trattamento termico prima della somministrazione.
- **Lotta agli Infestanti:** È obbligatorio un piano di derattizzazione efficace. La presenza di infestazioni massive o di ambienti in disordine invalida l'efficacia del piano e la conformità del requisito.
- **Origine degli Animali:** I suini devono provenire esclusivamente da aziende certificate per la stabulazione controllata. Per i capi provenienti da paesi esteri, sono attualmente riconosciuti ufficialmente gli stabilimenti situati in Danimarca e Belgio.

Adempimenti e Monitoraggio

- **Frequenza dei controlli:** La qualifica sanitaria deve essere rinnovata con cadenza almeno triennale, previa valutazione del rischio a livello regionale.
- **Monitoraggio dei fornitori:** Qualora un fornitore non rinnovi la qualifica da oltre 3 anni, l'operatore è tenuto a sollecitarlo. Se la qualifica del fornitore risulta scaduta da più di 5 anni, viene meno il requisito sulla garanzia di provenienza dei suini.
- **Revoca:** In caso di accertata perdita di uno o più requisiti minimi, il Servizio Veterinario procede alla revoca immediata della qualifica fino al ripristino delle condizioni di conformità.